

capoverso dell'art. 43 del Regolamento Interno, stipulando con lo stesso un contratto d'impiego della durata di anni tre, alle attuali condizioni economiche.

Il Comitato approva.

22

f- Determinazione del beneficio nella polizza obbligatoria degli impiegati -

L'Ufficio Generale fa rilevare che la polizza di assicurazione obbligatoria, stipulata dagli impiegati dell'Istituto, ed concerto dell'Istituto stesso, deve essere ai sensi dell'art. 10 dello Statuto organico approvato con R.D. 20 maggio 1926 N. 933, incoordinata, per quanto riguarda il caso di morte, ad assicurare alla famiglia dell'impiegato il pagamento di un capitale convertibile in rendita annua. Finora l'Amministrazione non ha mai dettato norme che chiariscano questa disposizione, ed ha lasciato agli impiegati ampia libertà di disporre il beneficio della polizza. Sembra però opportuno richiamare con apposito ordine di servizio il disposto dell'articolo citato e precisare che cosa debba intendersi in questo caso